

PROTOCOLLO D'INTESA

(AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6)

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____

TRA

La Regione Siciliana, C.F. 80012000826 e Partita IVA 02711070827, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale domiciliato per la carica in Palermo presso l'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e del Personale v.le Regione Siciliana 2194

E

il Comune di Ragusa C.F. _____ e Partita IVA _____
con sede legale in Ragusa, Via _____ rappresentato da
_____, nella qualità di _____, domiciliato per la
carica presso _____, più avanti per semplicità denominato "Ente" ;

PREMESSO

- ✓ che l'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 prevede che "al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, 'previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione'";

- ✓ Che con legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successivo DPR 5 dicembre 2009 n. 12, è stata attribuita al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale la competenza della gestione giuridica ed economica di tutto il personale del ruolo della Regione Siciliana;
- ✓ che la circolare INAIL n. 39 del 2005 e successive modifiche ha fornito le direttive per la gestione del rapporto assicurativo tra Ente distaccante e Ente distaccatario e che la suddetta circolare si applica per il personale in posizione di assegnazione temporanea;
- ✓ che con risoluzione n. 1380/2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli adempimenti relativi all'IRAP restano a carico dell'Amministrazione di destinazione;
- ✓ che questo Dipartimento, ha emanato la circolare prot. n. 150372 del 14 dicembre 2016 aente per oggetto: "L.R. 14 maggio 2009 art. 39 – Personale in assegnazione temporanea – Modifica e sostituzione circolari n. 105415 del 15/06/2009 e n. 47916 dell' 08/04/2014;
- ✓ che con circolari n. 75448 del 23 maggio 2013 e n. 82114 del 19 giugno 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della regione Siciliana, sono state fornite istruzioni per gli adempimenti relativi all'IRAP, al rimborso del trattamento economico fondamentale e relativi oneri contributivi di quiescenza e previdenza, nonché per il versamento al Fondo Pensioni Sicilia o in conto entrata della Regione degli oneri previdenziali sul trattamento economico accessorio, erogato direttamente dall'Ente;
- ✓ che con D.P. n. 12 del 27 giugno 2019, sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali e pertanto ridefinite le competenze dei Servizi di questo Dipartimento relativamente alla gestione di tutto il personale regionale;
- ✓ che l'Ente intende avvalersi della procedura dell'assegnazione temporanea del personale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del disposto normativo sopra riportato;
- ✓ che l'Ente richiede l'utilizzazione in posizione di assegnazione temporanea per 18 ore settimanali, del dott. Giovanni Licitra, nato a Caltanissetta il 02/01/1965, funzionario direttivo categoria D6 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale articolato in tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia giornaliera del mattino) così come da schema di riparto della prestazione lavorativa trasmesso dallo stesso dipendente;
- ✓ che il suddetto dipendente ha dato il proprio assenso a tale assegnazione con nota del 25/05/2020 e che lo stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'Amministrazione Regionale alla data della stipula del presente protocollo, ed in particolare il trattamento economico fondamentale previsto dall'art. 81 del CCRL vigente del comparto non dirigenziale regionale, che sarà anticipato dall'Amministrazione regionale e che l'Ente di assegnazione si impegna a rimborsare con cadenza periodica; la retribuzione accessoria resta a carico dell'Ente con l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali

e assistenziali al Fondo Pensioni Sicilia e/o alla Regione Siciliana.

- ✓ che ai fini pensionistici e di TFS/TFR si applica l'art. 83 del CCRL del comparto non dirigenziale della regione Siciliana, e che nel caso in cui il dipendente sia soggetto alla normativa sul TFR l'accantonamento e il successivo versamento della quota annuale resta a carico dell'Ente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
2. Le modalità di esecuzione della prestazione sono stabilite dall'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e dal presente protocollo d'intesa.
3. L'assegnazione temporanea del dipendente viene disposta con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana, previo nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale presso cui è incardinato;
4. Per il periodo dell'assegnazione temporanea del dott. Giovanni Licitra l'Ente si fa carico degli adempimenti relativi all'IRAP e dell'onere del trattamento economico (fondamentale ed accessorio), nonché dei relativi oneri contributivi:
 - a) il Servizio 7° del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale anticiperà al dipendente il trattamento economico fondamentale in godimento, che l'Ente si impegna a rimborsare, compresi i relativi oneri contributivi anticipati, mediante versamento in entrata nel bilancio della Regione, con periodicità infra-annuale, su richiesta quantificata dal Servizio 8 F. P. Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato;
 - b) l'Ente corrisponderà direttamente al dipendente il trattamento economico accessorio e si impegnerà a versare i relativi oneri contributivi, previdenziali e assistenziali in entrata nel bilancio del Fondo Pensioni Sicilia e/o della Regione Siciliana, il cui riscontro sarà curato dal Servizio 8, nonchè a trasmettere entro fine anno i relativi dati fiscali e/o previdenziali ai fini del conguaglio ai Servizi 10 e 7di questo Dipartimento.

La durata dell'assegnazione temporanea, come da richiesta del Comune di Ragusa con nota n. 47344 del 14/05/2020 e relativo nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 37016 del 04/06/2020, è stabilita in mesi 6 con decorrenza dalla data di presa di servizio; tale durata può cessare prima della scadenza

naturale per il motivato venir meno dell'interesse sostanziale di ciascuna delle parti. Allo scadere dell'assegnazione temporanea, se non rinnovata, il dipendente ha l'obbligo di rientrare automaticamente in servizio presso il Dipartimento Regionale di provenienza, dandone tempestiva comunicazione al Servizio 3, al Servizio 5, al Servizio 7, al Servizio 8 e al Servizio 13 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica.

L'eventuale rinnovo dell'assegnazione temporanea e del presente protocollo d'intesa potrà essere concordato dalle parti solo in forma scritta, con espressa esclusione del rinnovo tacito e potrà essere effettuata in presenza di avvenuto rimborso degli oneri e versamenti a carico dell'Ente.

Copia del presente protocollo verrà notificata, unitamente al decreto di formalizzazione dell'assegnazione temporanea, al dipendente, al Dipartimento di provenienza dello stesso all'Ente di assegnazione e al Servizio 8 della Funzione Pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, lì

Per l'Amministrazione Regionale:
Il Dirigente Generale del Dipartimento F.P
C. Madonia

Per il Comune di Ragusa:
il soggetto legittimato alla firma